



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: SHI  
AW-11-APD  
il 23.06.2014  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Dirigente  
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

## CITTÀ DI RAGUSA

### Avvocatura Comunale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>23.06.2014</u> N. <u>1153</u> N. <u>61</u> Data <u>17.06.14</u>	OGGETTO: Liquidazione sentenza Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 146/14- emessa nella causa in Appello, promossa dal Comune di Ragusa avverso la sentenza emessa dal TAR di Catania n.862/13 ( giudizio 1173/2012).
--	---

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 1230

IMP. 794/14

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemila quattordici, il giorno di venerdì del mese di giugno nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E. Zapparrata il Dirigente del 1° settore dott. Francesco Lumiera ha adottato la seguente determinazione:

Si premette che:

con sentenza n. 862/13, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia , sez. staccata di Catania, resa tra le parti sul ricorso proposto da Lavori Pubblici s.r.l contro il Comune, ha annullato la determina dirigenziale del sett.IV del Comune n.52/12, con la quale, a seguito dell'esclusione della Ditta "Lavori Pubblici"s.r.l dalla gara per l'affidamento dei lavori di recupero degli immobili comunali di corso Don Minzoni e via XI Febbraio al servizio della caserma dei carabinieri di Ragusa Ibla , il Comune applicava la sanzione del divieto per la stessa impresa di partecipazione, per un anno, alle gare bandite dal Comune;

che il TAR con la medesima sentenza, dopo avere dichiarato l'illegittimità della sanzione applicata dal Comune (divieto per la impresa di partecipazione per un anno dalla gare indette dal Comune medesimo)condannava l'Ente a risarcire all'impresa di cui sopra il danno da "perdita di chance" ed a corrispondere le spese di giudizio per € 2.000,00, oltre accessori di legge;

che il Comune, premesso di essere stato diffidato dalla società lavori Pubblici (nota del 29.3.14 prot. 26030), a corrispondere l'importo complessivo di € 18.845,12, di cui 12.728,329 a titolo di risarcimento del danno da "perdita di chance",€ 2.116,80 per spese di giudizio (comprehensive di IVA e CPA ed € 4.000,00 per contributo unificato, ritenuta la sentenza suscettibile di impugnazione, al fine di tutelare gli interessi dell'ente, proponeva ricorso in appello avanti il CGA, avverso la summenzionata sentenza, limitatamente alla parte in cui era stata disposta la condanna del Comune al risarcimento del danno, chiedendone la riforma parziale;

che la ditta Lavori Pubblici si costituiva deducendo la infondatezza della domanda;

che con ordinanza n.821/13 il CGA respingeva l'istanza cautelare proposto dal Comune (ricorso n. 583/2013) e condannava il Comune di Ragusa a rifondere alla ditta le spese della fase cautelare per € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Il ricorso successivamente passava in decisione all'udienza del 27 febbraio 2014.

Con sentenza n.146/2014, il Consiglio di Giustizia Amministrativa pronunciatosi sull'appello in premessa indicato, lo ha accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata ha respinto la domanda di risarcimento del danno avanzata in primo grado dalla ditta Lavori Pubblici;

per quanto riguarda le spese di lite di primo grado, il Consiglio, ha ridotto l'importo che l'ente avrebbe dovuto rimborsare alla ditta da € 2.000,00 ad € 1.000,00 e, ferma restando la condanna del Comune alle spese, per la fase cautelare d'appello, nella misura indicata nell'ordinanza di cui sopra , ha condannato la ditta Lavori Pubblici s.r.l a rifondere al comune le spese, i diritti e gli onorari del giudizio per complessive € 3.000,00 comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA.

Pertanto in forza dei provvedimenti su indicati ( Giudizio impresa lavori Pubblici c/Comune sent. TAR 862/13 e ordinanza n.821/13 CGA) occorrerebbe liquidare la somma complessiva di € 7.172,00 e specificamente:

per il giudizio TAR (spese sent.862/13 € 1.268,80 ( € 1.000,00 oltre IVA e CPA) oltre € 4.000,00 per contributo unificato;

per il giudizio CGA spese ord. cautelare € 1.903,20 ( € 1.500,00 oltre IVA e CPA)

Atteso che, come da sentenza del CGA n.146/2014, la ditta deve al Comune le spese

di giudizio per € 3.806,40 (3.000,00 oltre IVA e CPA oltre € 975,00 per contributo unificato per un totale complessivo di € 4.781,40 , occorre detrarre, a compensazione, dall'importo di € 7.172,00 sopra specificato, la somma di € 4.781,40 dovuta all'ente dalla ditta Lavori Pubblici e pertanto l'importo da corrispondere alla lavori Pubblici s.r.l in forza dei provvedimenti in premessa descritti è di €. 2.390,60.

Per quanto sopra;

Vista la sentenza del TAR CT 862/13;

Vista la ord. cautelare 821/13

Vista la sentenza del CGA n. 146/14;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000, esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

Dato atto che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi, ai sensi dell'articolo di cui sopra;

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

#### DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla ditta Lavori Pubblici s.r.l, per le causali di cui in narrativa, la somma complessiva di € 2.390,60 da accreditare presso la Banca "NCA CARIGE" agenzia di Comiso.

2. Di impegnare e liquidare le suddette somme con imputazione al cap.1230 Bil. 2014, Funz. 04 Serv. 08 Imp. 794/14, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 art. 163 commi 1 e 3, in quanto trattasi di spesa per servizi tassativamente regolati dalla legge e non suscettibili di pagamento in dodicesimi.

Parte integrante: Sentenza TAR – ord. cautelare – sent- CGA- nota avv. Caudullo .

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

(Sig.ra E. Zapparrata)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETT.

(dott. Francesco Lumiera)

L'AVVOCATO RESPONSABILE

(avv. Sergio Boncoraglio)

Si allega : Sent. CGA-Ordinanza – Nota avv. Caudullo alla Registrazione  
Trasmettersi Seg. Generale -Sett.3°

Oscurare per la sezione Atti ufficiali i seguenti dati-nominativi e dati giudiziari-

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

( Dott. Francesco Lumiera)

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 20.06.2014

  
**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 03 LUG. 2014

  
**IL MESSO COMUNALE**  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03 LUG. 2014  
al 10 LUG. 2014

Ragusa 11 LUG. 2014

**IL MESSO COMUNALE**

---